

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI SNACK E BIBITE PRESSO L'ATENEO DI BOLOGNA NELLE SEDI DI BOLOGNA, CESENA, FORLÌ, RAVENNA E RIMINI - CIG 9533825945

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le Parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

TRA

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA (C.F. n. 80007010376 - P.I. n. 01131710376), con sede legale in Bologna, via Zamboni n. 33, ai fini del presente atto rappresentata dal Dirigente dell'Area del Patrimonio – APAT Dott. Stefano Corazza, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ateneo, nel prosieguo denominata anche "Università" o "Amministrazione";

E

il Sig. Roberto Carpi, nato a Ravenna il 30 maggio 1967, domiciliato presso la sede legale di IVS Italia S.p.A., in qualità di Procuratore Generale, come da atto rep. n. 57.739- racc, n.9.787- del 23/01/2024 ai rogiti del notaio Dott. Andrea Letizia di Gandino (BG), che si intende qui richiamato, sebbene non materialmente allegato, del costituito R.T.I. tra IVS Italia S.p.A. (C.F. e P.I.V.A 03320270162), con sede a Seriate (BG), in via dell'Artigianato 25, e Gruppo Argenta S.p.A. (C.F. e P.IVA 01870980362) con sede a Reggio nell'Emilia (RE), via Manfredo Fanti 2, nel prosieguo denominato anche "Gestore" o "Concessionario";

PREMESSO

- che in data 03/10/2013, all'esito di apposita procedura aperta, è stato stipulato, con l'Operatore Economico R.T.I. IVS Italia S.p.A. e Gruppo Argenta S.p.A., un contratto di concessione, di durata sessennale, per l'affidamento del servizio di distribuzione automatica di snack e bibite presso l'Ateneo di Bologna nelle sedi di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini;
- che in data 02/08/2019 detto contratto è stato rinnovato, come previsto dall'articolo 3 del medesimo, per un ulteriore triennio, la cui scadenza, per effetto delle sospensioni contrattuali intervenute a seguito della diffusione della pandemia da COVID-19, veniva fissata al giorno 13/01/2023;
- che la programmazione biennale degli acquisti di Ateneo, adottata con delibera del C.d.A. del 21/12/2021 - Rep. n. 50 del 02/02/2022, prevede, con CUI S80007010376202200001, l'affidamento in concessione sessennale del medesimo servizio mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica;
- che il mutato quadro economico del mercato di riferimento ha determinato incertezze nella stima dei costi finalizzata alla predisposizione del necessario Piano Economico Finanziario oltre ogni ragionevole prevedibilità da parte dell'Amministrazione;
- che si è reso quindi necessario, nelle more della pubblicazione e della conclusione della nuova procedura competitiva ad evidenza pubblica, di garantire la continuità del servizio in parola, per mezzo di c.d. "contratto ponte", attraverso un affidamento in concessione, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ex art. 63, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 50/2016, la cui durata temporale sia funzionale alle esigenze dell'Amministrazione, e cioè dal 14 gennaio 2023 al

30 settembre 2023, fatta salva l'interruzione anticipata dello stesso a titolo di recesso ex art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 in caso di sopravvenuta disponibilità del servizio all'esito della ridetta procedura ad evidenza pubblica;

- che con provvedimento dirigenziale rep. n. 8372/2022 - prot. n. 400608 del 28/12/2022 sono stati approvati: 1) l'autorizzazione all'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, c. 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento e stipula del contratto in oggetto per un valore massimo stimato della concessione pari ad € 1.541.666,67, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge, 2) il Capitolato Speciale d'Oneri, lo Schema di Contratto, il DGUE e la dichiarazione integrativa;
- che in data 14/01/2023, con nota prot. n. 7413 del 12/01/2023 del Direttore dell'Esecuzione, Dott.ssa Ilaria Carrino, è stato avviato il servizio in pendenza di stipula del Contratto;
- che, a causa di perduranti problematiche tecniche che hanno determinato l'impossibilità di avvalersi dell'applicativo informatico FVOE – Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico di ANAC, gli uffici hanno condotto le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici secondo le modalità previgenti alla disponibilità del suddetto applicativo;
- che in data 12/09/2023 si sono concluse positivamente le anzidette verifiche secondo le modalità sopra descritte;
- che con provvedimento dirigenziale rep. n. 5909 - prot. n. 275706 del 28/09/2023 è stata autorizzata la proroga tecnica, sino al 31/01/2024, della concessione del servizio in parola, fatto salvo l'eventuale recesso anticipato da parte dell'Amministrazione qualora sopravvenisse la disponibilità del nuovo servizio all'esito del perfezionamento della cennata procedura ad evidenza pubblica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di snack e bibite presso l'Ateneo di Bologna nelle sedi di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale citato in premessa, da intendersi qui richiamato integralmente, sebbene non allegato.

Il contratto ha durata dalla data di avvio del servizio, come disciplinato nel citato Capitolato, al 31 gennaio 2024, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di recesso anticipato dal medesimo qualora, in pendenza di esecuzione dello stesso, si pervenga all'aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica bandita dall'Ateneo, di cui è conto in premessa.

ART. 2 - IMPORTO DEL CONTRATTO

Tale contratto non comporta oneri a carico dell'Università trattandosi di una concessione di servizi. Il corrispettivo totale per la gestione del servizio, rapportato alla durata complessiva dello stesso è pari a € 265.625,00 (euro duecentosessantacinquemilaseicentoventicinque/00) IVA esclusa, inteso come onnicomprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie al servizio articolato nelle sue varie prestazioni.

ART. 3 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

Per tutto quanto non indicato nel presente articolato, l'esecuzione del servizio deve avvenire nel

rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale.

La responsabilità per ogni danno sia diretto, sia indiretto che possa derivare a chiunque in dipendenza delle prestazioni oggetto del presente contratto è a carico del Gestore.

Il Gestore ha prodotto, a tal fine, polizza assicurativa di responsabilità civile n. 061 0001473 emessa il 22/03/2023 da QBE Europe SA/NV (contraente Gruppo Argenta S.p.A.) e polizza assicurativa di responsabilità civile n. 350474583 emessa il 30/12/2022 da Generali Italia S.p.A. (contraente IVS Italia S.p.A.).

Tali polizze fanno parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegate.

ART. 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo a titolo di canone concessorio dovrà essere liquidato dal Gestore in un'unica rata anticipata, a decorrere dal verbale di avvio del servizio. Il pagamento avverrà sulla base delle fatture emesse dall'Università e dovrà essere effettuato dal Gestore entro 60 giorni dal ricevimento delle suddette fatture.

ART. 5 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del presente contratto il Concessionario ha prestato cauzione definitiva n. 430112748 emessa in data 16/10/2023, pari a € 18.062,50, rilasciata da Generali Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016. Detto documento costituisce parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 31/2018.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

La garanzia definitiva verrà svincolata secondo quanto definito dall'articolo 103, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016. L'ammontare residuo sarà svincolato al momento del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

ART. 6 - PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze alle disposizioni contrattuali, per quanto concerne le inosservanze che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, l'Università applica le penali come dettagliate nel Capitolato Speciale all'art. VII/2, che si intende qui integralmente richiamato. Ai sensi dell'art. 1457 del Codice civile, i termini previsti per il pronto intervento per la riparazione dei guasti e delle avarie dei distributori come specificati nel Capitolato Speciale sono termini essenziali, pertanto il mancato rispetto dei predetti termini può comportare, nei casi più gravi - tali valutati a insindacabile giudizio dell'Amministrazione - la risoluzione

del contratto in danno del Concessionario, con escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 7 - RISOLUZIONE E RECESSO

L'Università ha facoltà di risolvere il contratto, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1, del D. lgs. n. 50/2016.

L'Università propone, altresì, la risoluzione del contratto per grave inadempimento e/o per grave irregolarità, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. lgs. n. 50/2016 e, in particolare, nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi e irregolarità;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio;
- applicazione di n.3 (tre) penalità;
- qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
- revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali richieste per l'esecuzione del presente contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio affidato;
- ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente contratto superiore a 10 (dieci) giorni rispetto al termine indicato nel contratto stesso;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
- fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione ai sensi dell'articolo 110 del D. lgs. n. 50/2016;
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario dal Direttore dell'Esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio digitale dal Concessionario, in cui faranno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione dell'Università.

Nella comunicazione sarà fissato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni o controdeduzioni.

Decorso inutilmente il suddetto termine o qualora ricevute e valutate negativamente le controdeduzioni, l'Università, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dispone la

risoluzione del contratto.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità del servizio, l'Università potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese del Concessionario, il regolare funzionamento del servizio medesimo.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, il Concessionario, oltre alla immediata perdita della garanzia definitiva a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, e alla corresponsione delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Al verificarsi dei casi sopra previsti, come integrati dalle fattispecie elencate all'art. VII/3 del Capitolato Speciale, che si intendono qui richiamate, l'Ateneo potrà risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di ulteriore motivazione, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale. Ciò non darà al Concessionario diritto alcuno a pretendere riduzione del canone per mancatiguadagni e spese per la parte non eseguita. Sarà inoltre addebitato al Concessionario il maggior onere che dovesse derivare all'Università dalla stipula di un nuovo contratto.

Per il recesso trova applicazione l'articolo 109 del D. lgs. n. 50/2016. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata – PEC, al Concessionario, da darsi con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni.

ART. 8 - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>. In caso di accertata violazione degli suddetti obblighi di comportamento l'Università applica, per ogni violazione, una penale d'importo compreso tra lo 0,3 (zero/tre) per mille e l'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.

ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Concessionario è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

ART. 10 - CONSENSO PRIVACY

Il Concessionario previa informativa ai sensi del D. lgs. n. 196/03 con la firma del presente atto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. n. 675/96, nonché alla conservazione - anche in banche dati o archivi informatici - alla comunicazione dei dati personali e al correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

ART. 11 - SPESE

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 u. c. del D. lgs. n. 50/2016 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data di sottoscrizione.

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente contratto sono interamente a carico del Concessionario. L'imposta di bollo è a carico del Concessionario ex art.139 del D.P.R. n. 207/2010. Il Concessionario provvederà al versamento della somma corrispondente come meglio specificato nelle

comunicazioni da parte dei preposti uffici dell'Ateneo. Solo al ricevimento del documento in cui sarà esplicitata la modalità di assolvimento del già menzionato onere, l'Università procederà alla stipula in modalità digitale del contratto.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 163/2010. Il contratto si risolve di diritto ex art. 1456 del Codice civile in tutti i casi in cui le transazioni relative alla commessa in oggetto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Per l'ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Firmato digitalmente

Dott. Stefano Corazza

Per il CONCESSIONARIO – IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Firmato digitalmente

Sig. Roberto Carpi

Le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 del presente contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell'atto mediante firma digitale ai sensi degli artt. 1341, 1342 del Codice civile.

Per il CONCESSIONARIO – IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Firmato digitalmente

Sig. Roberto Carpi